



## VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 18,00, su piattaforma Zoom, si è riunita l'Assemblea dei soci della Associazione "Società Italiana di Psichiatria Democratica o.n.l.u.s.", per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie. Adeguamento Statuto Sociale alle norme previste dal dlgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore e al fine dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore
- 2) Varie ed eventuali

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea, il dottor D'Elia Antonello nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo il quale constata e fa constatare:

- che l'odierna Assemblea, è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dell'articolo 12 del vigente statuto sociale, in data 5 marzo 2022 mediante mail del Presidente del Consiglio Direttivo [antonellodelia2@gmail.com](mailto:antonellodelia2@gmail.com) inviata agli associati
- che la presente assemblea è in seconda convocazione, essendo andata la prima, convocata per il giorno 21 marzo 2022 completamente deserta;
- che sono presenti i seguenti associati iscritti al libro soci:

Stefano Dei, Adriana Matarrese, Marcello Lattanzi, Carla Rocchini, Anna Camposeo, Gianluca Monacelli, Giuseppe Palomba, Vanni Pecchioli, Mariano Morra, Andrea Mazzei, Mariella Genchi, Ezio Cristina, Umberto Carbone, Veronica Leccese, Giamina Nicodemo, Beatrice Curatella, Teresa Alamprese, Anna DiTommaso, Gianpietro Loggi, Assunta Maglione, Raffaella Musillo

con la presenza di deleghe e rappresentanze delle diverse realtà locali;

- che è presente il Consiglio direttivo nella persona del Presidente dottor D'Elia Antonello, del Segretario dr. Salvatore Di Fede, i membri Giuseppina Gabriele, Emilio Lupo, Alessandro Ricci, Enrico Nonnis, Ilario Volpi.
- che ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale l'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

L'Assemblea chiama il dottor Ilario Volpi a fungere da segretario.

Il Presidente viene autorizzato preliminarmente a trattare congiuntamente tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente premette che al fine dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è necessario provvedere ad alcune modifiche statutarie per adeguare lo Statuto Sociale alle norme previste dal dlgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore. Pertanto, tenuto conto della proposta del Consiglio Direttivo propone a sua volta all'assemblea di modificare gli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 nel modo seguente:

All' **Articolo 1** è aggiunto il secondo comma :

“Con efficacia della decorrenza dal termine di cui all'articolo 4 comma 2 del dlgs 117/2017 (Codice Terzo Settore) e all'iscrizione del registro unico nazionale del Terzo Settore la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS sarà inserito nella denominazione sociale e utilizzato nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

All' **Articolo 4**, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma :

L'associazione per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti Attività di Interesse Generale rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale a favore di terzi:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) L'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Formazione universitaria e non-universitaria;
- d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse sociale generale di cui all'art. 5, dlgs 117/2017;
- f) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, dlgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

All' **Articolo 4**, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo :

“e purché siano attività diverse, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dlgs 117/2017, e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

All' **Articolo 5**, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

“dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservarne Statuto e Regolamenti”



All' **Articolo 5**, dopo il 3 comma è aggiunto quanto segue:

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Lo status di Socio, una volta acquisito, può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Agli aspiranti Soci sono anche richiesti il godimento di tutti i diritti civili, il rispetto della civile convivenza e un'irreprensibile condotta civile e morale sia all'interno dei locali dell'associazione sia in occasione di ogni evento che la concerne.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è tenuto a valutare, entro 60 giorni, l'accettazione o meno della domanda di ammissione. Le decisioni di non ammissione devono essere motivate. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo e sarà tenuto al pagamento delle quote annuali.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

I Soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.
- ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo e presso la sede sociale entro 30 giorni dalla richiesta.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci sono tenuti a:

- ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali,
- pagare le quote sociali ed i contributi stabiliti
- tenere un comportamento coerente agli scopi, al buon nome ed al rispetto dell'Associazione.

All' **Articolo 7**, al primo comma è aggiunto quanto segue:

d) per decesso

All' **Articolo 7**, dopo il primo comma è aggiunto quanto segue:

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione ma sono automatiche nel caso il socio non rinnovi la quota associativa per l'anno corrente.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

I Soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.

La qualifica di socio si perde per: i) decesso; ii) mancato pagamento della quota sociale; iii) esclusione; iv) recesso: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi): i) il richiamo scritto, ii) la sospensione temporanea iii) l'esclusione per i seguenti gravi motivi: - inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi

Soci; - attentato, in qualche modo, al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; - in caso arrechi danni morali o materiali all'Associazione, ai locali, ed alle attrezzature di sua pertinenza.

Contro ogni provvedimento di sospensione o esclusione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei Soci.



All' **Articolo 8**, al primo comma, lettera f) è aggiunto quanto segue:

“anche come organo monocratico.”

L' **Articolo 10** è sostituito dal seguente:

L'assemblea

- approva il rendiconto economico e finanziario e il documento economico di previsione;
- Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti o revisore unico;
- Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- Delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- Delibera l'accettazione o il rigetto dei ricorsi contro le decisioni disciplinari.
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea:

- stabilisce il numero di componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo votando a scrutinio palese i nominativi, scelti tra i Soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti; in caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, in caso di pari anzianità sociale sarà eletto il socio anagraficamente più anziano.

Il primo comma dell' **Articolo 11** è sostituito dal seguente:

“Le Assemblee si riuniscono presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione o in modalità telematica, svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.”

L' **Articolo 12** è sostituito dal seguente:

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta di un terzo dei soci, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede sociale almeno 5 giorni prima della convocazione e da inviare a tutti i Soci anche tramite posta elettronica (o altra modalità scelta dall'associato). La convocazione può essere effettuata anche con altri mezzi che il Consiglio Direttivo ritenga più opportuno per darne la massima pubblicità. L'ordine del giorno dell'Assemblea è deciso dal Consiglio Direttivo, che deve tuttavia inserire i punti che siano stati richiesti da almeno un decimo dei Soci aventi diritto

di voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui ne viene fatta richiesta. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno.



**L' Articolo 13** è sostituito dal seguente:

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione stiano presenti almeno la metà dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto di voto, esercitabile anche mediante delega.

La delega può essere conferita per iscritto solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia il Presidente, membro del Consiglio Direttivo, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Le deleghe devono essere conservate presso l'Associazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, per l'approvazione dei Regolamenti, per le modifiche statuarie, per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre: in prima convocazione la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono valide con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

**L' articolo 14** è sostituito dal seguente:

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona all'uopo designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Lo svolgimento delle Assemblee seguirà le seguenti regole:

L'assemblea nomina il Presidente, che la presiede ed il Segretario, che ne redige il verbale.

Le votazioni sempre a voto palese, avvengono per alzata di mano o con scheda nominativa.

In caso di rinnovo delle cariche sociali, l'assemblea nomina gli scrutatori (Commissione Elettorale) e decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle votazioni.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate a cura del suo Segretario.

Per le elezioni vengono indicati: il numero dei votanti, il numero dei voti validi, nulli, astenuti, ed i voti ottenuti da ciascuno dei Soci votati.

Le deliberazioni delle Assemblee possono essere adottate anche recependo in via telematica (e-mail) le preferenze espresse dai soci relativamente a tutti i punti in trattazione nell'adunanza. La volontà di non esprimere il voto su singoli punti posti all'ordine del giorno deve essere in tal caso esplicitata e verbalizzata.

**All' articolo 15**, si aggiunge il seguente periodo:

“Il libro dei Verbali resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati”.

**All' articolo 16**, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente :

“L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo costituito da non meno di sette (7) membri aderenti all'Associazione (eletti dall'assemblea con voto palese o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti) che restano in carica per cinque anni, salvo diverso periodo che sarà determinato dall'assemblea, comunque non superiore a cinque esercizi sociali e sono rieleggibili.”.

**All' articolo 16**, terzo comma la parola sessanta è sostituita dalla parola :“trenta”

L' **articolo 17**, è sostituito dal seguente:

"I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.



L' **articolo 18**, è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di cinque (5) consiglieri o dal Collegio dei Revisori o Revisore unico, con avviso scritto, anche a mezzo fax o e-mail, spedito sette giorni prima del termine fissato per la riunione.

Nell'invito dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed il luogo dell'adunanza che può essere diverso da quello della sede sociale e può svolgersi anche in modalità telematica in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio Direttivo è stabilito dal Presidente che deve inserirvi i punti eventualmente richiesti da un terzo dei Consiglieri"

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno tre volte all'anno.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Segretario o da altro Consigliere espressamente nominato di volta in volta.

L' **articolo 19** è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio adotta le sue deliberazioni a maggioranza dei componenti presenti. L'espressione di astensione si computa come voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, da annotare sul relativo registro a cura del Presidente o, se nominato, dal segretario"

L' **articolo 20** è sostituito dal seguente:

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- L'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
- Ove il Consiglio lo ritenga opportuno, delibera in merito ai ruoli di Segretario, Tesoriere e del Collegio di Revisione dei conti, anche attraverso incarico ad impresa abilitata alla revisione e certificazione di bilancio.
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale nel rispetto delle delibere assembleari;
- predisporre il Regolamento dell'Associazione;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare (o dare delega per) gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;



**L'articolo 22 è sostituito dal seguente:**

Il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e resterà in carica per lo stesso periodo previsto dall'art. 16.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione chiedendone ratifica nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea degli associati, corredandoli di idonee relazioni.

**L'articolo 23 è sostituito dal seguente:**

Il Segretario è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, il segretario cura la tenuta dei Libri Verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché dei Libri degli aderenti all'Associazione. Provvede alla stesura ed all'invio dei verbali di ogni riunione a tutti gli associati.

Al Segretario competono funzioni promozionali, organizzative e l'attivazione di tutte le iniziative utili al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

**L'articolo 24 è sostituito dal seguente:**

Qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 e 31 dlgs n.117/2017 sarà obbligatorio istituire l'organo di controllo, anche monocratico.

Qualora istituito, il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi anche non soci e di un supplente.

L'incarico del Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto a meno che tale diritto non gli derivi dalla qualifica di socio.

I Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e danno pareri sui bilanci; verificano, inoltre, la corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti.

**L'articolo 27 è sostituito dal seguente**

L'Associazione non ha fini di lucro, i mezzi finanziari della stessa sono costituiti dai contributi dei soci, dalle elargizioni di Enti o di privati, di nazionalità italiana o straniera, che condividano i principi dettati nel presente Statuto, e dal ricavato della cessione di opere intellettuali o materiale divulgativo, che, quindi, costituisce attività finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali. Gli eventuali utili o avanzi di amministrazione nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, non sono distribuibili tra gli associati in alcuna forma durante la vita dell'associazione.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



In particolare l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- Versamenti iniziali effettuati dai fondatori e da ulteriori versamenti effettuati dagli stessi e versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- Redditi derivanti dal suo patrimonio;
- Introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività e derivanti da eventuali convenzioni con enti pubblici e privati.
- Entrate derivanti dalle attività diverse, secondarie e strumentali
- Entrate derivanti da eventuali campagne di Raccolta Fondi organizzate dall'Associazione ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 .
- dai contributi ricevuti per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Per il suo finanziamento l'Associazione può ricorrere anche a credito esterno e a prestiti infruttiferi da parte dei suoi associati.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota minima per aderire all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

I versamenti, comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in casi di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione (intrasmissibilità della quota).

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte (non temporaneità del rapporto associativo).

Il patrimonio sociale dell'Associazione, comunque costituito, è indivisibile.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sono predisposti il Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Tale termine è prolungato in caso di necessità o impedimento.

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria della Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva.

L'eventuale residuo attivo sarà devoluto al fondo di riserva, vincolato agli utilizzi di cui all'oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione fra i Soci a qualsiasi titolo.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

## **L'articolo 28 è sostituito dal seguente**

In caso di scioglimento per qualsiasi ragione e causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.96 n.° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con efficacia dall'iscrizione nel Registro del terzo settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa in un'«Assemblea di Scioglimento» validamente costituita ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 di questo Statuto.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci

Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del dlgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Ets – Enti del Terzo Settore

**L'articolo 29 è sostituito dal seguente**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa ad un giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

**L'articolo 30 è sostituito dal seguente**

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi delle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e delle leggi vigenti.

Quindi l'assemblea è chiamata a deliberare. I presenti con voto palese esprimono tutti voto favorevole alle modifiche. Pertanto l'Assemblea, all'unanimità dei presenti approva le modifiche dello Statuto Sociale come proposte e sopra specificate dal Presidente e si decide di allegare al presente atto il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

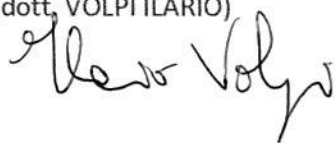
Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara l'assemblea chiusa alle ore 20 (venti) e minuti 00 (zero)

Del che è verbale chiuso alle ore 20.00.

Roma, 24/03/2022

IL SEGRETARIO

(dott. VOLPI ILARIO)



IL PRESIDENTE

(dott. D'ELIA ANTONELLO)



|                                                                                                            |  |                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Agenzia Entrate</b> |  | Direzione Provinciale di Napoli<br>Ufficio Territoriale di Napoli I                   |  |
| REGISTRATO AL N. <b>3/1926</b>                                                                             |  | Espresso Bolli<br>Sig. <b>117/2022</b>                                                |  |
| MOD. <b>08 APR 2022</b>                                                                                    |  | Data versam. <b>07/04/2022</b>                                                        |  |
| TOTALE VERSATO € <b>200,00</b>                                                                             |  |  |  |

Allegato "B"



## STATUTO

"SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA DEMOCRATICA O.N.L.U.S."

### TITOLO I

Denominazione - sede durata - scopo

#### Articolo 1

L'Associazione scientifica, "SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA DEMOCRATICA O.N.L.U.S.", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, è retta dal presente Statuto.

Con efficacia della decorrenza dal termine di cui all'articolo 4, comma 2 del dlgs 117/2017 (Codice Terzo Settore) e all'iscrizione del registro unico nazionale del Terzo Settore la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS sarà inserito nella denominazione sociale e utilizzato nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

#### Articolo 2

L'Associazione ha sede in Napoli, Via Stendhal n. 23; con delibera del Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere altre sedi secondarie, filiali, rappresentanze in altre città d'Italia.

#### Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata a tutto il 31 dicembre 2050, può essere prorogata una o più volte per deliberazione della assemblea dei soci.

#### Articolo 4

L'Associazione è libera, apartitica e senza fini di lucro.

L'Associazione ha la finalità, di interesse generale e di utilità sociale, di promuovere l'attività della ricerca scientifica e la formazione dei medici, degli psicologi e degli

*Handwritten signature*

operatori del settore della salute mentale e nel settore della psichiatria, anche nel rispetto del Decreto del Ministero della Salute del 02 agosto 2017.

L'associazione per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti Attività di Interesse Generale rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale a favore di terzi:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) L'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Formazione universitaria e post-universitaria;
- d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse sociale generale di cui all'art. 5, dlgs 117/2017;
- f) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, dlgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



*Manelli*

L'associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ma potrà svolgere ogni attività economica e finanziaria che ritenga opportuna unicamente per il raggiungimento degli scopi sotto indicati e purchè siano attività diverse, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dlgs 117/2017, e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione scientifica "SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA DEMOCRATICA O.N.L.U.S.", nell'ambito della tutela e promozione della salute mentale, facendo propri i principi del movimento di Psichiatria Democratica fin dalle sue origini, si propone di mantenere vivo e promuovere l'impegno etico contro l'emarginazione, l'esclusione, la segregazione e lo stigma in tutte le loro forme, contro qualsiasi persona siano dirette, perseguendo in particolare il superamento delle istituzioni totali, pubbliche e private, sia civili che giudiziarie, favorendo l'allestimento di servizi pubblici territoriali capaci di farsi carico delle molteplici domande di assistenza e cura ai cittadini sofferenti e alle loro famiglie.

Particolare attenzione verrà riservata ai settori dell'infanzia e del disagio giovanile in favore di pratiche capaci di consentire lo sviluppo e la crescita dei minori nei propri contesti di vita e nei propri ambienti di appartenenza e a favore della creazione di servizi integrati e di risposte sociali complessive e diversificate contro ipotesi istituzionalizzanti e punitive.



L'Associazione, al fine del perseguimento degli scopi di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n.460 del 4/12/97, e del D. M. 2 agosto 2017, potrà svolgere la sua attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, istruzione, formazione, della tutela dei diritti civili, nonché dell'attività di ricerca scientifica.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra espressamente menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il perseguimento dei suoi fini l'Associazione intende:

- promuovere l'attività di ricerca scientifica attraverso: l'organizzazione, gestione ed erogazione di eventi/percorsi formativi nel settore pubblico e privato; la formazione continua in sanità (Sistema ECM), formazione continua individuale o corsuale di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, specializzazione, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, organizzazione, gestione ed erogazione di percorsi formativi professionali e di qualificazione del personale di regioni, province, comuni, aziende sanitarie, enti pubblici, università, IRCCS, ordini e collegi e ai lavoratori del settore della salute mentale pubblico e privato. Nell'ambito delle suddette attività potranno quindi organizzarsi seminari, convegni, corsi che mirino alla formazione e all'aggiornamento degli operatori del settore;
- porre in atto iniziative culturali e scientifiche indirizzate allo sviluppo e al mantenimento della Salute Mentale e alla promozione e al superamento della separazione tra le istituzioni psichiatriche e la comunità, sviluppando il confronto con Enti e Istituzioni interessate;
- promuovere una nuova cultura rispetto al disagio e alla sofferenza mentale, anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, dibattiti, gruppi di

*diretta*

studio, spettacoli etc., favorendo l'apporto di studiosi ed operatori impegnati in aree del sapere esterne al campo specifico ma con esso intimamente connesso;

- promuovere la tutela e l'esercizio reale dei diritti civili e sociali dei cittadini, in particolare di quelli disabili, sofferenti e privi di adeguate capacità di autodifesa;
- operare per favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini svantaggiati e garantire il diritto al lavoro previsto dalla Carta Costituzionale anche attraverso impulsi alla realizzazione di cooperative a ciò finalizzate, operando per la rimozione degli ostacoli che si frappongono al recupero e al pieno reinserimento del cittadino sofferente;
- promuovere attività di ricerca scientifica strettamente collegata con la pratica dei servizi e fare sì che i servizi socio-sanitari territoriali e pubblici costituiscano il luogo privilegiato per la formazione e l'aggiornamento degli operatori; a tal fine promuovere scambi di esperienze, convegni, corsi, seminari ed altre attività idonee a perseguire questo obbiettivo;
- possedere un sito internet di rappresentanza ove l'associazione si obbliga, in continuo aggiornamento, a pubblicare l'attività scientifica, i bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi retribuiti.

L'associazione nonché i suoi legali rappresentanti si impegnano a non svolgere in alcun modo o forma, diretta o indiretta attività imprenditoriale.

L'ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e in ogni caso non svolgerà alcuna attività sindacale anche indiretta.

Il settore dell'attività specifico di ricerca scientifica è quello della Psichiatria e salute mentale. Tale attività sociale potrà essere svolta, senza fini di lucro, in assoluta autonomia e indipendenza escludendo finalità imprenditoriali o di partecipazioni ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua (ECM); stessi requisiti di autonomia e indipendenza sono richiesti a tutti i

*Manini*

membri degli organismi direttivi a cui sarà richiesta esplicita dichiarazione preventiva in merito;

L'Associazione "SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA DEMOCRATICA O.N.L.U.S." intende inoltre promuovere, a livello nazionale, il coordinamento tra le Associazioni aderenti, la valorizzazione delle attività e delle iniziative da esse espresse, la diffusione e generalizzazione dei contenuti da esse emergenti, per ampliare ed arricchire il confronto culturale sia all'interno che all'esterno dell'Associazione.

L'Associazione può collaborare con Enti Pubblici e privati, con Università e scuole.

## TITOLO II

### Articolo 5

L'iscrizione all'associazione, l'osservanza del presente Statuto configurano la qualifica di socio.

All'Associazione potranno aderire psichiatri, psicologi, personale paramedico in attività nell'ambito del trattamento sanitario del disagio mentale, nonché persone fisiche ed organizzazioni coinvolte con la tutela e la promozione della salute mentale dei cittadini, e nella lotta ai meccanismi di emarginazione e di esclusione che ne facciano richiesta, previa approvazione del Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservarne Statuto e Regolamenti.

I soci si distinguono in:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti;
- d) onorari;

a) la qualifica di socio fondatore viene conferita di diritto a coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della associazione;

*dr. M. M.*

b) la qualifica di socio ordinario viene conferita con delibera del Consiglio Direttivo a tutti coloro che ne facciano regolare domanda;

c) la qualifica di socio benemerito viene conferita, con delibera del Consiglio Direttivo, ad enti o persone fisiche che sostengano economicamente l'Associazione nel perseguimento dei fini statuari;

d) la qualifica di socio onorario viene conferita, con delibera del Consiglio Direttivo, a persone fisiche che, con la loro opera, hanno dato contributi essenziali ed illustrati nei campi di attività dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Lo status di Socio, una volta acquisito, può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli.

Agli aspiranti Soci sono anche richiesti il godimento di tutti i diritti civili, il rispetto della civile convivenza e un'irreprensibile condotta civile e morale sia all'interno dei locali dell'associazione sia in occasione di ogni evento che la concerne.

Il Consiglio Direttivo della Associazione è tenuto a valutare, entro 60 giorni, l'accettazione o meno della domanda di ammissione. Le decisioni di non ammissione devono essere motivate. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il socio ammesso sarà iscritto nell' apposito libro a cura dell'organo amministrativo e sarà tenuto al pagamento delle quote annuali.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

I Soci hanno diritto a:

*Quelli!*



- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.
- ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo e presso la sede sociale entro 30 giorni dalla richiesta.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci sono tenuti a:

- ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali,
- pagare le quote sociali ed i contributi stabiliti
- tenere un comportamento coerente agli scopi, al buon nome ed al rispetto dell'Associazione.

Al fine di garantire la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario, qualora si configuri una situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale inerente soci in particolare se coinvolti nell'attività ECM, per interferenze con altro ruolo rivestito nel biennio antecedente, è richiesta dichiarazione esplicita da parte degli interessati, siano essi relatori, moderatori o formatori. Le singole fattispecie sono rimesse alla valutazione del Consiglio che potrà adottare provvedimenti di esclusione o impugnativa di atti viziati ove ne ricorrano i presupposti ovvero condizione concreta di conflitto.

#### **Articolo 6**

I soci tanto fondatori quanto ordinari si impegnano a collaborare in modo fattivo e concreto per il raggiungimento dei fini della associazione.

*Handwritten signature*

Essi hanno diritto ad eventuali facilitazioni che l'associazione riuscisse ad ottenere.

## Articolo 7

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per avere agito in palese contrasto con i fini dell'associazione o avendone leso il buon nome, mediante apposita delibera del consiglio direttivo con votazione a maggioranza assoluta;
- c) per mancato pagamento di almeno due quote associative.
- d) per decesso.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione ma sono automatiche nel caso il socio non rinnovi la quota associativa per l'anno corrente.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I Soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

I Soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.

La qualifica di socio si perde per: i) decesso; ii) mancato pagamento della quota sociale; iii) esclusione; iv) recesso: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi): i) il richiamo scritto, ii) la sospensione temporanea, iii) l'esclusione per i seguenti gravi motivi: - inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci; - attentato, in qualche modo, al buon andamento

*direttivo*

dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;  
appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà  
dell'Associazione; - in caso arrechi danni morali o materiali all'Associazione, ai locali, ed  
alle attrezzature di sua pertinenza.

Contro ogni provvedimento di sospensione o esclusione è ammesso il ricorso entro  
trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei Soci.

### TITOLO III

#### Organi dell'associazione

##### Articolo 8

Organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario;
- e) il Comitato Scientifico
- f) il Collegio dei revisori, ove nominato, anche come organo monocratico

##### Articolo 9

#### Assemblea dei soci

Partecipano all'assemblea i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle  
quote associative.

##### Articolo 10

L'assemblea

- Approva il rendiconto economico e finanziario e il documento economico di  
previsione;
- Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti  
o revisore unico;



*Handwritten signature*

- Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- Delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- Delibera l'accettazione o il rigetto dei ricorsi contro le decisioni disciplinari.
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea:

- stabilisce il numero di componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo votando a scrutinio palese i nominativi, scelti tra i Soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti; in caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all' Associazione, in caso di pari anzianità sociale sarà eletto il socio anagraficamente più anziano.

#### **Articolo 11**

Le Assemblies si riuniscono presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione o in modalità telematica, svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

*Unalini*

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligando tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **Articolo 12**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta di un terzo dei soci, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede sociale almeno 5 giorni prima della convocazione e da inviare a tutti i Soci anche tramite posta elettronica (o altra modalità scelta dall'associato). La convocazione può essere effettuata anche con altri mezzi che il Consiglio Direttivo ritenga più opportuno per darne la massima pubblicità. L'ordine del giorno dell'Assemblea è deciso dal Consiglio Direttivo, che deve tuttavia inserire i punti che siano stati richiesti da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui ne viene fatta richiesta.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno.

#### **Articolo 13**

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto di voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita per iscritto solamente ad altro aderente all'Associazione che



non sia il Presidente, membro del Consiglio Direttivo, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Le deleghe devono essere conservate presso l'Associazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, per l'approvazione dei Regolamenti, per le modifiche statuarie, per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono valide con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

#### **Articolo 14**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona all'uopo designata dalla maggioranza degli intervenuti.

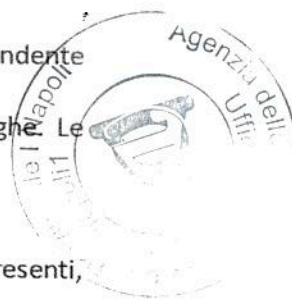
Lo svolgimento delle Assemblee seguirà le seguenti regole:

L'assemblea nomina il Presidente, che la presiede ed il Segretario, che ne redige il verbale.

Le votazioni sempre a voto palese, avvengono per alzata di mano o con scheda nominativa.

In caso di rinnovo delle cariche sociali, l'assemblea: nomina gli scrutatori (Commissione Elettorale) e decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle votazioni. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate a cura del suo Segretario.

Per le elezioni vengono indicati: il numero dei votanti, il numero dei voti validi, nulli, astenuti, ed i voti ottenuti da ciascuno dei Soci votati.



*[Handwritten signature]*

Le deliberazioni delle Assemblee possono essere adottate anche recependo in via telematica (e-mail) le preferenze espresse dai soci relativamente a tutti i punti in trattazione nell'adunanza. La volontà di non esprimere il voto su singoli punti posti all'ordine del giorno deve essere in tal caso esplicitata e verbalizzata.

#### **Articolo 15**

Tutto quanto oggetto di proposta, discussione, deliberazione da parte dell'assemblea sarà constatato da processo verbale, da trascrivere su apposito libro firmato dal presidente e dal segretario. Il libro dei Verbali resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

#### **Articolo 16**

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo costituito da non meno di sette (7) membri aderenti all'Associazione (eletti dall'assemblea con votazione a scrutinio segreto) che restano in carica per cinque anni, salvo diverso periodo che sarà determinato dall'assemblea, comunque non superiore a cinque esercizi sociali e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri consiglieri possono o sostituirlo con il primo dei non eletti o provvedono a sostituirlo con votazione a maggioranza assoluta con altri consiglieri che restano in carica fino al termine dell'esercizio sociale.

I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio direttivo ed i consiglieri rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la rinnovazione dell'intero consiglio direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di dimissione, trascorso tale termine la immediata convocazione sarà disposta dal presidente.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito e ne è quindi espressamente esclusa la retribuzione. Le suddette cariche potranno essere ricoperte solo da coloro che non

*Handwritten signature*

abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato nell'ambito delle attività svolte dall'associazione.

#### **Articolo 17**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

#### **Articolo 18**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di cinque (5) consiglieri o dal Collegio dei Revisori o Revisore unico, con avviso scritto, anche a mezzo fax o e-mail, spedito sette giorni prima del termine fissato per la riunione.

Nell'invito dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed il luogo dell'adunanza che può essere diverso da quello della sede sociale e può svolgersi anche in modalità telematica in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio Direttivo è stabilito dal Presidente che deve inserirvi i punti eventualmente richiesti da un terzo dei Consiglieri"

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno tre volte all'anno.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Segretario o da altro Consigliere espressamente nominato di volta in volta.



## Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio adotta le sue deliberazioni a maggioranza dei componenti presenti. L'espressione di astensione si computa come voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, da annotare sul relativo registro a cura del Presidente o, se nominato, dal segretario.

## Articolo 20

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- L'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
- Ove il Consiglio lo ritenga opportuno, delibera in merito ai ruoli di Segretario, Tesoriere e del Collegio di Revisione dei conti, anche attraverso incarico ad impresa abilitata alla revisione e certificazione di bilancio.
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale nel rispetto delle delibere assembleari;
- predisporre il Regolamento dell'Associazione;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare (o dare delega per) gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;

*Mellini*

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

#### **Articolo 21**

La rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché la firma sociale spetta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di assenza o impedimento di questo al segretario. Il presidente dell'Associazione può compiere quindi tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio direttivo può conferire la rappresentanza dell'associazione agli altri consiglieri e nominare procuratori alle liti con tutti i poteri previsti dalle leggi vigenti, le cariche di presidente e di consiglieri sono gratuite.

#### **Articolo 22**

Il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e resterà in carica per lo stesso periodo previsto dall'art. 16.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione chiedendone ratifica nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

*dr. d'Alagni*

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea degli associati, corredandoli di idonee relazioni.

### **Articolo 23**

Il Segretario è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, Il segretario cura la tenuta dei Libri Verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché dei Libri degli aderenti all'Associazione.

Provvede alla stesura ed all'invio dei verbali di ogni riunione a tutti gli associati.

Al Segretario competono funzioni promozionali, organizzative e l'attivazione di tutte le iniziative utili al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

### **Articolo 23 bis**

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri nominati con delibera del Consiglio direttivo per un triennio, eventualmente rinnovabili solo per un ulteriore triennio, e scelti tra associati che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel campo dell'attività psichiatrica.

In caso di cessazione di uno dei membri del Comitato scientifico, il Consiglio Nazionale provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

Il Comitato scientifico può formulare proposte e da parere in relazione all'attività di ricerca scientifica che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza. Il Comitato scientifico riporta la verifica ed il controllo della qualità delle

*Handwritten signature*

attività e della produzione tecnico-scientifica dell'Associazione, evidenziando gli indici di produttività scientifica e bibliometrici in uso alla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato scientifico elegge fra i suoi membri un Coordinatore. Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato scientifico, qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri, con avviso da inviarsi almeno 5 giorni prima mediante posta elettronica o lettera raccomandata. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Coordinatore.

Alle riunioni del Comitato può partecipare anche il Presidente del Consiglio direttivo

#### **Articolo 24**

Qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 e 31 dlgs n.117/2017 sarà obbligatorio istituire l'organo di controllo, anche monocratico.

Qualora istituito, il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi anche non soci e di un supplente.

L'incarico del Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto a meno che tale diritto non gli derivi dalla qualifica di socio.

I Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e danno pareri sui bilanci; verificano, inoltre, la corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti.

*Un pannello*

## Articolo 25

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

## Articolo 26

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione, essi sono intrasmissibili per atto tra vivi. Finché l'associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso. E' fatto esplicito divieto della distribuzione di utili avanzi di gestione, fondi, riserve, durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione e la destinazione non sia prevista dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## TITOLO IV

### Bilancio - patrimonio – scioglimento

## Articolo 27

L'Associazione non ha fini di lucro, i mezzi finanziari della stessa sono costituiti dai contributi dei soci, dalle elargizioni di Enti o di privati, di nazionalità italiana o straniera, che condividano i principi dettati nel presente Statuto, e dal ricavato della cessione di opere intellettuali o materiale divulgativo, che, quindi, costituisce attività finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali. Gli eventuali utili o avanzi di amministrazione nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano



imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, non sono distribuibili tra gli associati in alcuna forma durante la vita dell'associazione.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- Versamenti iniziali effettuati dai fondatori e da ulteriori versamenti effettuati dagli stessi e versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- Redditi derivanti dal suo patrimonio;
- Introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività e derivanti da eventuali convenzioni con enti pubblici e privati.
- Entrate derivanti dalle attività diverse, secondarie e strumentali
- Entrate derivanti da eventuali campagne di Raccolta Fondi organizzate dall'Associazione ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 .
- dai contributi ricevuti per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Per il suo finanziamento l'Associazione può ricorrere anche a credito esterno e a prestiti infruttiferi da parte dei suoi associati.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota minima per aderire all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

I versamenti, comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in casi di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

*Handwritten signature*

Non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione (intrasmissibilità della quota).

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte (non temporaneità del rapporto associativo).

Il patrimonio sociale dell'Associazione, comunque costituito, è indivisibile.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sono predisposti il Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Tale termine è prolungato in caso di necessità o impedimento.

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria della Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva.

L'eventuale residuo attivo sarà devoluto al fondo di riserva, vincolato agli utilizzi di cui all'oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione fra i Soci a qualsiasi titolo.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

## **Articolo 28**

In caso di scioglimento per qualsiasi ragione e causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito

*Handwritten signature*

l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.96 n.° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con efficacia dall'iscrizione nel Registro del terzo settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa in un'«Assemblea di Scioglimento» validamente costituita ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 di questo Statuto.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del dlgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Ets – Enti del terzo settore.

#### **Articolo 29**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa ad un giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

#### **Articolo 30**

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi delle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6

*Modulo*

giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non  
previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile. Codice Civile e delle leggi  
vigenti.

Napoli , 28 febbraio 2022

Firmato:

Il legale rapp.te : dottor ANTONELLO D'ELIA

